



**COMUNE DI GENOVA**  
**ORDINE DEL GIORNO**  
**APPROVATO ALL'UNANIMITA'**  
**DAL CONSIGLIO COMUNALE**  
**NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2022**

-4-

**OGGETTO: PROPOSTA di GIUNTA al CONSIGLIO 0264 – PROPOSTA N. 34 del 21/07/2022 - Verifica degli equilibri – XI variazione ai documenti previsionali e programmatici 2022/2024 – Procedura ex art. 43, commi 2 e 8, D.L. 17 maggio 2022, N.50, convertito in L. 15 Luglio 2022, n. 91 - Strutture sociali residenziali per minori situate sul territorio del Comune di Genova.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la DGC-2021-132 dal titolo "INDIRIZZI PER L'ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE SOCIALI RESIDENZIALI PER MINORI SITUATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA E REDIFINIZIONE DELLE RETTE DELLE SETTING DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALICOMUNITÀ EDUCATIVE.";

Considerata l'importanza di tutte quelle strutture che in sinergia con il Comune di Genova si occupano di minori in difficoltà e delle loro famiglie;

Viste le norme nazionali e regionali in materia di accreditamento dei servizi, di seguito elencate:

- Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (art. 11, comma 3) secondo la quale “i Comuni provvedono all'accREDITamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria e integrata... (omissis)... alla verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni” sulla base di requisiti minimi fissati dallo Stato e dalle Regioni (art 8) per l'autorizzazione al funzionamento, l'accREDITamento (comma 3f) e la valutazione della qualità (comma 3h);
- D.Lgs. 117/2017 “T.U. del III settore” (art. 55, comma 1) secondo il quale “le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi(...), assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accREDITamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;

- Legge Regionale n. 12/2006, che riconosce tra i compiti dei Comuni nel sistema integrato degli interventi sociali e socio-sanitari la competenza alle valutazioni di efficacia ed efficienza delle prestazioni sociali, distinguendo in particolare:
- i compiti della Regione che, nel rispetto dei livelli minimi fissati dalle norme nazionali, "disciplina i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità, per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture sociali e socio-sanitarie, definendo, inoltre, criteri e modalità per l'accreditamento, la vigilanza, prevedendo anche sperimentazioni per rispondere ad esigenze innovative (all'art 14 comma 2);
- le funzioni dei Comuni, cui rimanda l'accreditamento di servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi (agli art 43-44-45-48);

Considerato che la Legge Regionale 42/2012 "Testo unico delle norme sul Terzo Settore" che disciplina all'art. 33 "Accreditamento dei servizi e dei presidi sociali" il processo di accreditamento dispone che:

- l'accreditamento ha efficacia a tempo indeterminato ed è condizionato al rispetto dell'accordo di accreditamento, al permanere in capo al titolare del servizio dei requisiti previsti dalle leggi e dalle altre norme nazionali e regionali e all'adesione dello stesso soggetto accreditato alle variazioni dell'accordo di accreditamento ritenute opportune da parte del soggetto pubblico;
- gli accordi contrattuali vengono stipulati previa procedura ad evidenza pubblica non competitive con tutti i soggetti già accreditati che ne facciano richiesta, senza indicare volumi predefiniti di prestazioni erogabili;

Considerato che la Legge Regionale 9/2017 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private" dispone altresì che la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie siano soggetti ad autorizzazione da parte del Comune di ubicazione delle strutture, secondo le procedure previste;

Rilevato che l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai soggetti interessati al Comune il quale provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento. A tal fine il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento, inoltra l'istanza ad A.Li.Sa., che provvede all'istruttoria tecnica nei successivi sessanta giorni;

Contenuto che la Delibera di Consiglio Regionale 18/2013 "Il Piano Sociale Integrato Regione Liguria 2013-2015", attualmente in proroga per le materie socio-assistenziali e socioeducative, come specificato nel successivo Piano Socio-sanitario Integrato 2017-2019, prevede un'azione di sistema orientata alla promozione di "Strumenti per la regolazione ed il miglioramento della qualità del sistema integrato dei servizi" (N.4), definendo specifici obiettivi, fra i quali la promozione dello strumento dell'accreditamento;

Rilevato che la Delibera di Consiglio Regionale 1185/2017 “Approvazione documenti in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie: Manuale per l’accreditamento istituzionale”, adottata a seguito dell’istruttoria di A.Li.Sa con la quale è stata approvata la “Procedura per l’accreditamento istituzionale”;

Tenuto conto della Delibera di Giunta Regionale n. 944/2018 “Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle Strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali: requisiti e procedure per l’autorizzazione”;

Viste le Delibere di Giunta Comunale n. 622/2006, n. 832/2006, n. 434/2007, n. 269/2008 che hanno posto le basi per l’avvio di un sistema di accreditamento sperimentale dei servizi residenziali per minori e la Delibera di Giunta Comunale n. 250/2019 avente ad oggetto “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di accompagnamento dei minori e delle famiglie da parte dei servizi sociali del Comune di Genova”, nella quale si precisa che si debba coinvolgere la famiglia di origine nei percorsi di sostegno affinché gli inserimenti fuori famiglia siano caratterizzati dalla maggior temporaneità possibile e da interventi di accompagnamento alle famiglie, volti al recupero della relazione positiva tra minore/ambiente di vita familiare;

Tenuto conto che si prevedono, inoltre, soluzioni di supporto alla famiglia che va sostenuta a vivere il progetto come un’opportunità per affrontare le proprie difficoltà e si indica che, laddove il minore debba essere collocato fuori famiglia, si rispetti il criterio di appropriatezza, cioè “far corrispondere analisi e valutazione dei bisogni del bambino e della sua famiglia con la progettazione e la realizzazione di tale intervento”; da cui ne discende che le Comunità dovranno essere di tipo familiare, caratterizzate da organizzazione e rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia;

Rilevato che con la DGR n. 535 del 27/3/2015 le Case Famiglia per minori sono soggette ad autorizzazione e devono adempiere a tutti gli obblighi per poter accogliere minori come da normativa regionale;

Tenuto conto che le rette delle quattro Case Famiglie per minorenni di Genova sono ferme dal 2014 quando è partito l’accreditamento, fatto salvo qualche adeguamento Ista;t

Rilevato che con DGC-2021-132 è stata riconosciuta la necessità di un adeguamento delle rette giornaliere riconosciute alle comunità di accoglienza residenziale, ove necessario rispetto alle rette attualmente previste ed applicate, quale spesa di servizio calcolata a beneficio diretto del minore e del progetto della sua famiglia;

Considerato che da questa necessità di adeguamento sono state non considerate le Case Famiglia per Minorenni;

Rilevato che in tutti gli altri Comuni le rette per questo tipo di accoglienza sono maggiori delle attuali, bloccate da anni;

## IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad intervenire in senso migliorativo sulle tariffe per l'accoglienza minori nelle Case Famiglia riconoscondone in questo modo il valore, l'importanza e la specificità.

Proponenti: Lodi, D'Angelo, Alfonso, Bruzzone, Kaabour, Pandolfo, Patrone, Russo, Villa (Partito Democratico).

Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Aime', Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bevilacqua, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cassibba, Cavalleri, Costa, De Benedictis, D'angelo, Dello Strologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Kaabour, Lazzari, Lodi, Manara, Notarnicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pilloni, Pirondini, Russo, Vacalebri, Veroli, Villa, Viscogliosi, in numero di 38.

Esito votazione: approvata all'unanimità con 38 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Aime', Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bevilacqua, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cassibba, Cavalleri, Costa, De Benedictis, D'angelo, Dello Strologo, Falcone, Falteri, Gaggero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Kaabour, Lazzari, Lodi, Manara, Notarnicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pilloni, Pirondini, Russo, Vacalebri, Veroli, Villa, Viscogliosi.